

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

STRALCIO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche

Art. 21

(Pagella elettronica e università digitale)

1. Al fine di semplificare il quadro delle comunicazioni scuola-famiglia le istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie possono redigere la pagella degli alunni in formato elettronico, salvo il diritto dell'interessato di ottenere copia cartacea del documento redatto in formato elettronico.
2. La pagella in formato elettronico sostituisce il documento cartaceo ed è reso disponibile alle famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale; a decorrere dal 1 gennaio 2012 è fatto divieto alle istituzioni scolastiche di redigere le pagelle in modalità non elettronica.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in coerenza con le regole tecniche inerenti il sistema pubblico di connettività, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2.
4. Al fine di accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per gli studenti, riducendone i costi connessi, le Università statali e non statali legalmente riconosciute adottano procedure telematiche che consentono di effettuare *online* l'iscrizione, i pagamenti, la gestione informatizzata delle carriere degli studenti e la prenotazione degli esami, nonché la relativa verbalizzazione e conservazione dei documenti in modalità digitale.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2012 per le Università è obbligatorio adottare le procedure telematiche di cui al comma 4 .
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in coerenza con le regole tecniche inerenti il sistema pubblico di connettività, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto dai commi 4 e 5.”.